



COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 Reg. Del.

N. 38 Reg. Pubbl.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DECRETO LEGGE N. 5 CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012).

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTI del mese di GENNAIO alle ore 16,00 nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano

		Presenti	Assenti
Sindaco	PERNIGOTTI Celestino	x	
Assessore	DEDOMENICI Antonio	x	
Assessore	NEVIONI Claudio	x	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Daniele BELLOMO.

Il Sig. PERNIGOTTI Celestino – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DECRETO LEGGE N. 5 CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «*Semplifica Italia*», recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di *“modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione”*;

VISTI, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 01, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90 e ss.mm.ii., introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinqies, che espressamente recitano:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinqies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012, convertito nella Legge n. 35/2012;

CONSIDERATO altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

RICORDATO, altresì, che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-*bis* della L. 241/90 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

VALUTATO, altresì, che la Legge 6 novembre 2012 n. 190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* c.d. "Anticorruzione" in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett d));
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili;
- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett d), nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28)
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);
- delega il Governo a emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48).

RICORDATO che il comma 7 della predetta Legge 190/2012 prescrive che *"Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione"*;

DATO ATTO che non essendo presenti nella dotazione organica dell'Ente dipendenti con qualifica dirigenziale le relative funzioni sono state assegnate a personale di categoria D ai

sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. art. 11 CCNL del 31/03/1999 e dell'art. 15 CCNL del 22/01/2004;

RITENUTO, pertanto, di dover individuare nel Segretario Comunale la figura apicale cui attribuire il potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9-bis della Legge n. 241/1990 come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 convertito in Legge n. 35/2012, in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo da parte del Responsabile del servizio competente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio amministrazione generale;

DATO ATTO che il presente atto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

DELIBERA

1. Di individuare nel Segretario Comunale la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9- bis, della L.241/90 e ss.mm.ii.;
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Comunale a tutti i Responsabili di Servizio;
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune.

SUCCESSIVAMENTE con separata unanime votazione delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI PONTE NIZZA
PROVINCIA DI PAVIA

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DECRETO LEGGE N. 5 CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012).

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:**

FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Daniele Bellomo

GM n.9 DEL 20.1.2016

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Pernigotti Celestino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BELLOMO Daniele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 38 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 3.2.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BELLOMO Daniele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 3.2.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BELLOMO Daniele

AUTENTICAZIONE DI COPIA

La presente deliberazione è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 3.2.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BELLOMO Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

XXX Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 20.1.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BELLOMO Daniele